



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 401 del 28.12.2021

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 - Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile, edizione n. 7, Lotto unico. CIG derivato Z3F2EBB93A. Fornitore Telecom Italia S.p.a.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Premesso che:

- con determinazione USRA n. 295 del 13.10.2020 si è proceduto ad aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto Unico, CIG derivato Z3F2EBB93A, con il fornitore Telecom Italia S.p.a., con Ordine diretto di acquisto nr. 5775615, prot. USRA n. 0009832 del 13.10.2020;
- la predetta Convenzione stabilisce che *“laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 (dodici) mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i contratti di fornitura attuativi avranno una durata di 12 (dodici) mesi”*;
- la richiamata Convenzione prevede, inoltre, che la *“durata dei contratti di fornitura, su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario a garantire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell’iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi”*;
- nelle more dell’adesione alla nuova Convenzione Telefonia Mobile 8 è opportuno procedere, dunque, alla proroga dell’attuale contratto in Convenzione Telefonia Mobile 7;

Visto l’art. art. 23, comma 2, legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo cui *“I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha precisato, da un lato, che il divieto posto dalla richiamata disposizione *“è operante anche in relazione a quei contratti che erano già stati conclusi al tempo dell’entrata in vigore dell’art. 23, l. n. 62 del 2005”* (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4 settembre 2017, n. 9531) e, dall’altro, che il principio *“stabilito dall’art. 23, l. 18 aprile 2005 n. 62, ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell’ordinamento: il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE”* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 3 ottobre 2016, n. 1281);

Dato atto che la proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro come peraltro è stato chiarito conformemente all’univoco orientamento della giurisprudenza, anche dall’ANAC, pure in relazione al previgente impianto normativo;

Ritenuto pertanto di dover disporre, al fine di assicurare la continuità di un servizio di estrema rilevanza per l’Ente, una proroga tecnica di durata semestrale dell’attuale Convenzione Telefonia Mobile 7 nelle more della migrazione delle utenze, ed adesione, alla nuova Convenzione Telefonia Mobile 8, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l’Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z3F2EBB93A**;

Ritenuto pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, per sei mesi e fino al 13.04.2022, l’importo di € 959,02, oltre IVA al 22% pari ad € 210,98, per un totale IVA inclusa di **€ 1.170,00**;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sui fondi di cui *“Contributo Ministero Interno, spese di funzionamento 2022”* (USRA);

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, nelle more della migrazione delle utenze, ed adesione, alla nuova Convenzione Telefonia Mobile 8, per sei mesi e fino al 13.04.2022, l'attuale Convenzione Telefonia Mobile 7 per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto Unico, con il fornitore Telecom Italia S.p.a.;
2. di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, l'importo di € 959,02, oltre IVA al 22% pari ad € 210,98, per un totale IVA inclusa di € 1.170,00 sui fondi di cui al "Contributo Ministero Interno, spese di funzionamento 2022" (USRA), giacente sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) gara è il seguente: **Z3F2EBB93A**;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 28.12.2021

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

